

Registro riconosciuto da Regione Umbria DGR 23/07/12 n.903 Regione Piemonte DGR 12/07/10 n.15-307



Galleria Ognissanti 26 - Padova (PD) Tel. 049.7801907 - Fax 049.7927413 - www.rivs.it - info@rivs.it

# Il pagamento del bollo per auto ultraventennali: i consigli del RIVS (aggiornato al 29/01/2015)

L'abrogazione dei commi 2 e 3 della L.342/2000 (tassa di circolazione per veicoli ultraventennali) ha messo in serie difficoltà non soltanto i contribuenti ma anche le stesse Amministrazioni Regionali.

In questa situazione, in cui l'Italia (come spesso accade) si trova divisa in due, vi sono Regioni che hanno già recepito la norma statale; altre, invece, stanno studiando misure alternative per continuare a garantire l'esenzione anche ai veicoli ultraventennali.

Di seguito elenchiamo una serie di casistiche utili a capire come muoversi per evitare di incorrere in sanzioni o di effettuare pagamenti non dovuti.

### Abrogazione dei commi 2 e 3 della L. 342/2000

E' il caso più semplice: che il veicolo fosse o non fosse in regime di esenzione prima dell'introduzione della Legge di Stabilità, in questo caso il bollo va versato per intero. Per questi, in linea di massima, i database sono già stati aggiornati. In caso contrario, conviene chiedere informazioni all'Ufficio Tributi della propria Regione di residenza.

Vale nelle Regioni: ABRUZZO, CALABRIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MARCHE, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, UMBRIA, PROV. AUTONOMA DI TRENTO

# Regioni che hanno conservato l'esenzione

In queste Regioni il bollo andrà pagato ridotto, qualora il veicolo rientri nel regime di esenzione regionale. Anche in questo caso il database dovrebbe già essere stato aggiornato. In caso contrario potrebbe essere un'idea quella di attendere l'aggiornamento prima di effettuare il pagamento.

Vale nelle Regioni: BASILICATA, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, TOSCANA

#### Situazioni incerte

In questo caso il consiglio è di rimandare il pagamento e monitorare la situazione in attesa di un'applicazione certa delle normative. Tuttavia in queste Regioni si potrebbero verificare le seguenti situazioni:

Pagamento insufficiente / rimandato / non effettuato: nel caso il pagamento venga effettuato con ritardo rispetto alla scadenza indicata, sono previste le seguenti sanzioni:

- entro 15 giorni dalla scadenza: +3%
- da 15 giorni a un anno: +3,75%
- oltre l'anno: 30%

Pagamento non dovuto: nel caso effettuiate il pagamento della tassa di possesso e successivamente vengano adottate normative differenti, in linea di massima dovrebbe essere possibile richiedere il rimborso. Vale nelle Regioni: CAMPANIA, PROV. AUTONOMA DI BOLZANO, PIEMONTE, VENETO

# Superbollo? No grazie!

Secondo la normativa vigente, il superbollo non è dovuto dopo il ventesimo anno di immatricolazione dei veicoli.

### Come verificare la propria posizione

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un semplice strumento per il calcolo del bollo. Sarà sufficiente cliccare qui e inserire la targa del proprio veicolo per calcolare l'importo.